

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1018}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALASSO, FRANCO PASQUALE, AVOLIO, BIANCO, CACCIATORE,
GULLO, BARDINI, COLOMBI ARTURO, COMPAGNONI, FRANCAVILLA,
FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE,
MAGNO, DE LAURO MATERA ANNA, MINASI, MONASTERIO, PIRASTU,
PELLEGRINO, ROMEO, SPECIALE**

Presentata l'8 aprile 1959

Trasformazione dei contratti miglioratori in contratti di enfiteusi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se le trasformazioni fondiariae che hanno sviluppato l'agricoltura nell'Italia Settentrionale, sono state effettuate generalmente dai fittuari, spinti dai lavoratori organizzati o direttamente dai lavoratori stessi attraverso le affittanze collettive, quelle verificatesi in buona parte dell'Italia centrale e nell'Italia meridionale dove le terre erano addirittura incolte e malariche e comportavano perciò spesa di maggiore quantità di lavoro e di denaro, hanno visto impegnati direttamente i lavoratori come protagonisti, con contratti di enfiteusi, di colonia o di fittanza miglioratoria.

I contratti miglioratori che con la presente proposta di legge si domanda che siano trasformati in contratti di enfiteusi, sono quasi sempre particellari. Riguardano mezzo o un ettaro, due ettari al massimo e rare volte. Nè potrebbero riguardare estensioni maggiori, dato che i coloni e i fittuari, sprovvisti di capitali e di credito, possono contare solo sul lavoro delle braccia del nucleo familiare.

Per la ragione di così stretti limiti la quantità di prodotto, anche nelle migliori

annate, non ha mai assicurato l'indipendenza economica alle famiglie interessate, ma il loro stato di continua soggezione è dovuto principalmente alla iniquità del rapporto.

È noto infatti che mentre nei contratti di mezzadria, al mezzadro ormai da dieci e più anni è assicurato un minimo del 53 per cento del prodotto, i coloni miglioratori continuano a percepire il 50 per cento. Per esprimere un giudizio sulla gravità di questo regime del riparto, basti ricordare ciò che si verificò in occasione della crisi vitivinicola del 1957. Fu a nostro giudizio soprattutto questo regime la causa più profonda delle violente manifestazioni che si ebbero nel Salento, in Calabria ed in Sicilia. Occorre d'altra parte sottolineare l'ingiustizia espressa da tali contratti perciò che riguarda la stabilità sul fondo del lavoratore.

Il contratto miglioratorio dura dieci, quindici, venti, venticinque, ventinove anni al massimo, secondo la coltura e secondo la produttività del terreno.

Si può affermare perciò che quando un vigneto o un oliveto è giunto alla piena produttività, il lavoratore lo deve lasciare e consegnarlo al proprietario che concesse la

terra, il quale spesso è disposto a riconfermare il lavoratore nella conduzione del fondo, ma con contratto precario e verbale e a condizione che accetti patti più gravosi e prima di ogni altro quello dell'aumento di canone di fitto o di riduzione della sua quota di prodotto dal 50 al 33 per cento per l'oliveto, dal 50 al 40 per cento per il vigneto, o la conversione del contratto di fitto in contratto di colonia.

Una certa remora a questa prassi è stata imposta dalla proroga dei contratti agrari e dalla azione dei lavoratori organizzati.

Ma i concedenti dei terreni oggi sono all'offensiva e a loro non mancano i mezzi legali ed illegali per costringere i lavoratori ad accettare patti più leonini o ad abbandonare la terra.

In passato è noto per esempio che nella sola provincia di Lecce, circa 20 mila ettari di oliveto impiantato dai contadini, allo scadere dei contratti miglioratori, furono consegnati ai proprietari dei terreni che li condussero in economia, creando uno stato di abbandono o di semiabbandono che tuttora si lamenta, e si comprende con quali conseguenze sulla produzione e sulla occupazione della manodopera. I vecchi non lo dimenticano e lo raccontano ai giovani.

Il perdurare di contratti iniqui e leonini come quelli miglioratori, si spiega soltanto con la fame di terra dei contadini, con la mancanza di altre occupazioni, con la concorrenza spietata che si sviluppa tra i lavoratori.

A questa gente che con il sacrificio e la tenacia ha cambiato volto alla terra avuta in coltivazione, che ha cambiato come si dice, le pietre in pane, la proposta di legge riguardante la riforma dei contratti agrari, presentata al Senato dai parlamentari di sinistra il 17 giugno 1948, assicurava che: « i contratti miglioratori di affittanza e di colonia, e gli altri ove il diretto coltivatore abbia eseguito sostanziali e permanenti migliorie, sono di diritto trasformati in contratto di enfiteusi ».

Il Governo del tempo però presentava contemporaneamente il progetto di legge Segni-Grassi che ignorava completamente i miglioratori.

In sede di Commissione soltanto, veniva poi approvata una formula di compromesso, con la quale si riconosceva per essi la durata

minima di 25 anni, rinnovabili in mancanza di giusta causa e l'indennizzo per i miglioramenti, pari ai tre quarti dell'aumento di valore conseguito dal fondo.

La trasformazione in enfiteusi richiesta dai parlamentari di sinistra, così come si legge nella relazione scritta dagli stessi relatori democratici cristiani, veniva per il momento accantonata e si prometteva di risolverla in sede di riforma fondiaria.

Tutti sanno poi come sono andate le cose.

In verità da parte democristiana durante la legislatura del 1953, una voce solitaria reclamò l'affrancazione delle colonie miglioratorie, voce — è quella dell'onorevole Iozzelli — che è tornata a farsi sentire anche all'inizio di questa legislatura.

I presentatori di questa proposta pensano, però, che il problema non possa restringersi nei limiti indicati dall'onorevole Iozzelli. Difatti perché al diritto di affrancazione non ammettere le fittanze, le compartecipazioni miglioratorie, le colonie miglioratorie collettive, ecc.?

Perché in tale proposta si richiede l'esistenza del contratto quando è noto che — e non per volontà del lavoratore — il contratto è quasi sempre verbale? È perché per aver diritto all'affrancazione si richiede che il lavoratore deve aver posseduto il terreno per almeno 30 anni?

La presente proposta di legge intende affrontare il problema in tutta la sua intieratezza, uscendo dal limite dei « casi » e rendere giustizia a tutti i miglioratori, perché sono di tutti i titoli di onore che li distinguono fra la gente onorata delle campagne.

I proponenti intendono riscattare centinaia di migliaia di famiglie della servitù feudale che esprime ancora il contratto miglioratorio; risolvendo definitivamente il problema dell'ingiusto riparto, dell'equo fitto, della stabilità permanente sulla terra.

I proponenti sono d'opinione inoltre che il contratto di enfiteusi sia lo strumento più valido per adeguare la posizione dei lavoratori alle esigenze dell'agricoltura moderna e dei mercati, obbedendo altresì al dovere che impone la Costituzione di favorire l'accesso dei lavoratori alla proprietà della terra.

Per quanto è sopra esposto si ha fiducia che al di sopra delle divisioni ideologiche e politiche, la Camera, all'unanimità, vorrà prendere in considerazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori singoli o associati, che in qualità di affittuari, coloni, mezzadri, partecipanti, concessionari di terre incolte, o a qualunque altro titolo, abbiano apportato o apportino al fondo sostanziali e permanenti migliorie, senza opposizione motivata per giusta causa del proprietario del fondo, hanno diritto alla trasformazione del contratto in enfiteusi perpetua o, a loro scelta, al distacco in loro favore in prima proprietà di una parte del fondo pari all'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti.

I lavoratori che abbiano eseguito i miglioramenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono, a pena di decadenza, far valere il loro diritto entro cinque anni.

ART. 2.

Quando il proprietario del fondo sia piccolo proprietario, al lavoratore miglioratario spetta, a scelta del proprietario, un indennizzo pari all'aumento di valore conseguito dal fondo o la trasformazione del contratto in enfiteusi.

Ai fini della presente legge, è piccolo proprietario chi non abbia, in complesso, una proprietà superiore ai dieci ettari.

ART. 3.

Il canone enfiteutico di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si determina sulla base del 20 per cento della produzione lorda vendibile media del terreno, secondo lo stato di coltivazione anteriore all'effettuazione dei miglioramenti, rapportata ai valori del momento in cui è richiesta la trasformazione in enfiteusi.

ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche quando le migliorie siano state effettuate da un dante causa del lavoratore, o quando il lavoratore abbia all'atto della stipulazione del contratto o dell'ingresso nel fondo corrisposto un compenso a qualunque titolo per le migliorie esistenti nel fondo.

ART. 5.

Qualora il proprietario abbia effettuato delle spese per i miglioramenti o abbia fornito piante o altro materiale, il miglioratario deve rimborsare il valore di quanto fornito dal proprietario, rapportato ai valori del momento in cui il miglioratario richiede in suo favore la applicazione della presente legge.

ART. 6.

Nei casi previsti dalla presente legge, non si applica il termine ventennale previsto dall'articolo 971 del codice civile. Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, il canone dovuto a norma della presente legge.

ART. 7.

In caso di disaccordo sul canone enfiteutico o sul prezzo di affrancazione del fondo, il pretore, nella cui giurisdizione si trovi il fondo o la maggior parte di esso, fissa con suo decreto il canone o il prezzo di affrancazione, sulla base della documentazione esistente, e sentito, se del caso, un consulente.

Al provvedimento si applicano gli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile.